

di aprile del 1571, vennero accolte una serie di leggi, che in parte erano dirette contro le sollevazioni degli ultimi anni, ma in parte anche contro i cattolici come tali.¹ Per l'avvenire doveva considerarsi reo d'alto tradimento chi, vivente la regina, pretendesse un diritto alla corona, parimenti chi sostenesse che la corona appartenesse ad altri anzichè alla regina, o ch'essa fosse eretica scismatica, tiranna, infedele, che avesse usurpato il trono: altrettanto valere per coloro i quali negassero che la successione al trono venisse determinata da deliberazione parlamentare. Viene punito con un anno di prigione alla prima mancanza, colle pene dello statuto *praemunire* alla seconda chi con scritto o stampa qualifica una determinata persona quale erede del trono, fosse anche un successore naturale della regina. La pena di lesa maestà spetta a chi ottenga ed usi una bolla papale e simili, e in vista di simili documenti assolva o chieda assoluzione, la pena del *praemunire* ai complici ed a chiunque introduca nel paese o accetti oggetti benedetti dal papa. Un altro progetto di legge, che rendeva obbligatorio ricevere la comunione anglicana, fu di nuovo lasciato cadere.

Settant'anni dopo, allorchè gli spagnuoli pretendevano da Urbano VIII che infliggesse la scomunica a Richelieu e Luigi XIII per la loro alleanza coi protestanti, il papa respinse la pretesione ricordando l'inefficacia di simili passi contro Enrico VIII ed Elisabetta.² In seguito la Santa Sede non ha mai più pronunziato sentenza di deposizione contro un principe regnante.

Mentre gli scrittori cattolici difendevano la bolla come rispondente al diritto antico,³ i protestanti aprirono una violenta polemica contro la stessa. Questi scritti polemici contribuirono molto ad acuire ed avvelenare per secoli i contrasti religiosi fra i figli d'un medesimo popolo: era solo troppo facile rappresentare siccome una pretesa, il cui rinnovamento anche nelle condizioni totalmente cambiate dei secoli posteriori fosse da temere e importasse una continua minaccia per la sicurezza dei principi, un diritto, che il papa si attribuì nel medio evo coll'approvazione

nella bolla spudoratamente e bugiardamente si sostiene che i vescovi cattolici si consumino dai patimenti in carcere e finiscano i loro giorni nella miseria... Invece i vescovi papisti sono trattati benevolmente e molto meglio di quel che si meritino». A p. 47 al contrario si ammette che i vescovi « finirono miserevolmente i loro giorni in carcere » dovendo però ciò unicamente alla loro malvagità. Nel primo passo (p. 60) la relazione stampata è derivata dal fatto che in Inghilterra fu cambiato il manoscritto di Bullinger, mentre si dimenticò o trascurò di cambiare nello stesso senso l'altro passo di p. 47. Cfr. BELLESHEIM in *Histor.-polit. Blätter* CXXXVI (1905), 894.

¹ LINGARD VIII, 69 s.

² PIEPER in *Histor.-polit. Blätter* XCIV (1884), 481. CAUCHIE et MAERE 237.

³ Vedi HERGENRÖTHER, *Staat und Kirche* 679.